

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SANTU ANTINU SEDILO

Art.1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

Con il consenso e l'incoraggiamento del Rettore di San Costantino e Parroco di Sedilo e su iniziativa di un Comitato di cittadini è istituita, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e della L.R. 13 settembre 1993 n. 39, a Sedilo l'Associazione denominata Santu Antinu.

L'Associazione che avrà carattere permanente, ha la propria sede a Sedilo (OR), presso il Santuario di San Costantino.

L'Associazione è regolata dalle normative di cui al codice civile e dal presente statuto, non ha fini di lucro neanche indiretto e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'articolo 2 (due).

Art.2

FINALITA'

L'Associazione, attraverso l'azione volontaria dei soci, si prefigge di:

a) assumere e/o promuovere iniziative intese a salvaguardare ed a diffondere le tradizioni storico-culturali della Sagra di San Costantino;

b) preservare e salvaguardare il patrimonio storico culturale, paesaggistico, ambientale, monumentale ed

artistico di San Costantino;

c) predisporre le manifestazioni civili e sovrintendere e coadiuvare con gli Enti e le Istituzioni ecclesiastiche e pubbliche preposte alla organizzazione della Sagra nel rispetto delle prerogative storicamente riconosciute alle varie istituzioni, in particolare al Parroco di Sedilo ed alla prima pandela;

d) provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, di proprietà della chiesa, e degli impianti situati all'interno del Sagrato.

e) assistere i pellegrini, i fedeli ed i turisti in occasione della Sagra e nel corso dell'anno.

Art.3

PROVENTI

I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria amministrazione ed allo svolgimento delle proprie attività sono:

- a) le quote annuali degli associati;
- b) eventuali contributi del Comune, della Provincia, della Regione Autonoma della Sardegna e di altri soggetti ed Enti Pubblici e/o privati, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti.
- c) eventuali donazioni;
- d) proventi di gestione provenienti da iniziative stabili ed occasionali;

e) questue annuali.

Art.4

DEI SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e si impegnino a rispettare il presente statuto. Pertanto tutti cittadini interessati a diventare soci della Associazione devono fare domanda scritta al Presidente entro il mese di febbraio di ogni anno.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo di ogni anno. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

I soci si distinguono in:

a) Ordinari. Sono coloro che, raggiunta la maggiore età, versano una quota annua il cui importo è stabilito anno per anno dall'Assemblea dei soci;

b) Onorari o Benemeriti. Si considerano tali color che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione;

c) Aggregati. Sono i minori di anni 18 (diciotto). Sono tenuti al pagamento di una quota annua dimezzata rispetto alla quota stabilita per i soci ordinari.

Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

Art.5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto secondo le modalità indicate nell'art.7 (sette);
- 3) ad accedere alle cariche associative, secondo i requisiti richiesti all'art.7 (sette);
- 4) di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare le norme dello statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi interni;
- 2) a prestare la propria opera in ogni caso di necessità ed a richiesta del Presidente in base al deliberato degli Organi dell'Associazione;
- 3) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli Organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 4) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le delibere e le direttive degli Organi statutari;
- 5) a versare la quota associativa nei modi e nei tempi

indicati dagli Organi dell'Associazione. Tali termini non possono essere derogati e devono essere ricompresi entro il mese di gennaio ed il mese di maggio dell'anno sociale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 6

PARTECIPAZIONE E DECADENZA

Hanno diritto di voto e possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione fatta eccezione per i soci aggregati che hanno solamente voto consultivo e non possono essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione. I soci onorari possono partecipare ai lavori dell'Assemblea con diritto di voto ma non possono essere eletti negli Organi Direttivi.

Ogni socio ha diritto di fare nelle adunanze le osservazioni che riterrà opportuno, potrà chiedere delucidazioni e nella sede della Associazione potrà prendere visione degli atti deliberativi, contabili e gestionali. Ogni socio ha il dovere di collaborare lealmente a mantenere viva la tradizione della Sagra di San Costantino e le manifestazioni ad essa connesse, sia in occasione della festa e della novena che in tutte le altre occasioni che potranno presentarsi nel corso dell'anno.

Nessun socio potrà prendere iniziative di carattere personale. Ogni proposta fatta in adunanza o fuori sarà

presentata in forma scritta al Presidente e discussa nel Consiglio di Amministrazione e/o nell'Assemblea dei soci;

La qualità di socio si perde per dimissioni, decesso, decadenza, morosità e indegnità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa e per dimissioni volontarie.

L'esclusione dei soci è deliberata, su proposta del C.d.A. dall'Assemblea dei soci per:

- a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) Persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- c) Aver arrecato danni morali o materiali all'Associazione;
- d) Indegnità.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati, in forma scritta, gli addebiti che vengono mossi al socio, consentendo la facoltà di replica, sempre per iscritto tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità.

I soci sono iscritti in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del Segretario dell'Associazione.

Art.7

PRESTAZIONI DEI SOCI

I soci prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le prestazioni fornite dagli aderenti non possono essere

retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per spese di viaggio e trasporto, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Art. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Vice-Presidente;
- 4) Il Consiglio di Amministrazione;
- 5) Il Segretario;
- 6) Il Cassiere;
- 7) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 8) Il Collegio dei Proibiviri.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata al principio di democraticità e a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Non è previsto il voto per delega.

Le cariche associative sono gratuite.

Art.9

CONVOCAZIONE E COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea - Organo sovrano dell'Associazione - è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per assegnare le cariche sociali e per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Le cariche sociali devono essere assegnate entro il mese di agosto.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro il mese di settembre.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato entro il mese di ottobre.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni e su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio di Amministrazione riterrà di sottoporle.

L'Assemblea dei soci propone all'organo amministrativo, ogni due anni, in elenco di tre soci tra i quali scegliere il Segretario, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 11.

L'Assemblea dei soci può riunirsi in sessione straordinaria tutte le volte che il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengono opportuno o quando un terzo dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata. In quest'ultimo caso la convocazione deve essere fatta, dal Presidente, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea dei soci viene fatta con avviso scritto da consegnare a domicilio almeno 6 (sei) giorni prima della riunione, in caso di motivata urgenza almeno 48 (quarantotto) ore prima della data della riunione. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da discutere, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, un'ora dopo.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente.

Per l'elezione degli Organi dell'Associazione, l'Assemblea nomina un ufficio elettorale composto da un Presidente, due scrutatori ed il Segretario.

Il Segretario della Associazione curerà la redazione dei verbali delle riunioni avendo cura di far rispettare le norme del presente statuto durante lo svolgimento dei lavori.

Art.10

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art.11

VOTAZIONI

Hanno diritto di voto attivo e passivo tutti i soci

maggioresse e in regola col pagamento della quota
associativa.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto secondo le
seguenti modalità:

Elezioni del Presidente e del Vice-Presidente: su una scheda
dovrà essere indicato il nome ed il cognome del futuro
Presidente e del suo vice così come da lui proposto ai sensi
dell'art. 13 del presente statuto. Verranno eletti coloro che
otterranno il maggior numero di voti.

Elezioni del Consiglio di Amministrazione: ogni socio
esprimerà al massimo 5 (cinque) preferenze. Verranno eletti
coloro che otterranno il maggior numero di voti. Alla fine
dello spoglio il Presidente dell'Assemblea stilerà un
graduatoria comprendente tutti coloro che hanno riportato un
numero di voti pari o superiore al 20% (venti per cento) dei
votanti.

Elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti: ogni socio
potrà esprimere al massimo due preferenze.

Elezioni del Collegio dei Probiviri: ogni socio potrà
esprimere al massimo due preferenze.

Tutti gli Organi eletti nei modi sopra indicati entrano in
carica il primo di ottobre ed esplicano la loro attività per
2 (due) anni.

L'Assemblea dei soci propone all'organo amministrativo, ogni
due anni, un elenco di tre soggetti, scelti tra i soci

stessi, i quali abbiano manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, tra i quali l'organo amministrativo, in conformità ad apposito regolamento assembleare, nominerà colui che assumerà la carica di Segretario.

Il Segretario viene incaricato dall'Assemblea per una durata di anni 3 (tre).

Tutti i membri degli Organi dell'Associazione possono essere rieletti, fatta eccezione per il Presidente che non può ricoprire lo stesso mandato consecutivamente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti ed il voto favorevole di tutti i presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Art.12

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di

Amministrazione dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni degli Organi dell'Associazione devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede per almeno dieci giorni.

Art.13

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto, fra i soci aventi diritto di voto, dall'Assemblea dei soci con votazione segreta a maggioranza semplice entro l'ultima settimana di agosto. Il candidato Presidente dovrà presentare all'Assemblea la propria candidatura unitamente a quella del Vice-Presidente e dovrà altresì comunicare i nominativi dei 12 (dodici) membri da lui proposti per il C.d.A.. Il Presidente, unitamente al Consiglio di Amministrazione assumerà i pieni poteri il primo ottobre.

Il Presidente dura in carica due anni, è il rappresentante legale dell'Associazione e presiede l'Assemblea dei soci, fatta eccezione della riunione per l'elezione degli Organi come esplicitato all'art.9 (nove) del presente statuto, e del Consiglio di Amministrazione.

Convoca le adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione formulandone l'ordine del giorno e curandone l'invio di convocazione ai rispettivi componenti

dell'Organo convocato.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente firma, unitamente al Cassiere i mandati di pagamento e gli ordini d'incasso.

In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente che svolgerà tutte le funzioni presidenziali.

Art.14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate alla competenza dell'Assemblea medesima.

Esso è composto da:

a) Il Presidente e dal Vice-Presidente, eletto dall'Assemblea ai sensi dell'art.13 (tredici) del presente statuto;

b) da n. 12 (dodici) Consiglieri indicati dal Presidente al momento della sua elezione. Tali Consiglieri possono anche essere esterni all'Associazione, ma assumono l'impegno a perfezionare entro 10 (dieci) giorni l'iscrizione all'Associazione, pena la decadenza della nomina stessa;

c) n. 9 (nove) Consiglieri eletti dall'Assemblea con voto segreto, fra i soci aventi i requisiti di cui all'art.11 (undici);

d) dal Sindaco o suo delegato e da un Consigliere Comunale di minoranza;

e) n.1 (uno) Consiglieri in rappresentanza dell'Associazione Turistica Proloco di Sedilo.

Il Rettore e Parroco di Sedilo, nella sua veste di responsabile del santuario e depositario delle prerogative a Lui affidate dalla storia e dalla consuetudine per quanto attiene l'Ardia e le manifestazioni religiose che nel Santuario e nel paese si svolgono per l'occasione, partecipa di diritto ed a pieno titolo alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Può farsi rappresentare da persona di sua fiducia.

Nel caso in cui il Presidente sia impedito o si dimetta dall'incarico nel corso del secondo anno, assume le funzioni di Presidente il Vice-Presidente che resta in carica fino alla conclusione del mandato prevista per il Presidente stesso. Se le dimissioni o l'impedimento dovesse verificarsi nel corso del primo anno il Vice-Presidente svolgerà le funzioni fino alla fine dell'anno sociale in corso e poi si provvederà a nuove elezioni. In ambedue i casi le nuove elezioni interesseranno l'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più

componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione decadano dall'incarico, si provvede alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti secondo la graduatoria stilata ai sensi dell'art.17 (diciassette). I membri subentranti restano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui decada o si dimetta contemporaneamente la metà più uno dei membri elettivi del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla data delle dimissioni.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 2 (due) anni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, previa convocazione scritta, anche tramite l'uso delle nuove tecnologie informatiche (SMS e posta elettronica), contenente gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo. La convocazione dev'essere fatta di norma almeno 48 (quarantotto) ore prima. Solo in caso d'urgenza tale convocazione può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, il Cassiere.

Il Consiglio stesso nomina il Segretario scegliendolo tra i soggetti individuati dall'elenco proposto dall'Assemblea dei soci, come stabilito ai precedenti articoli 9 e 11.

Il Segretario ed il Cassiere potranno, alle scadenze dei

rispettivi incarichi, essere rieletti ai loro uffici senza limitazione alcuna.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari. Tali regolamenti dovranno essere ratificati dall'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci per la loro approvazione, nel quale devono risultare i contributi ed i lasciti ricevuti;
- 7) incaricare, anche temporaneamente, degli esperti per studiare ed approfondire particolari problemi legati all'attività dell'Associazione;
- 8) insediare specifiche commissioni con la presenza anche di membri esterni all'Associazione per affrontare specifiche problematiche precedentemente individuate dal C.d.A.. I pareri e le proposte formulati dagli esperti e/o dalle Commissioni di cui ai punti 6 (sei) e 7 (sette) del presente articolo dovranno essere presentati al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea dei soci cui compete il

diritto dovere di approvarli o meno;

9) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

In particolare deve:

a) curare l'organizzazione della Sagra e delle manifestazioni civili che si terranno nel Sagrato e nel parco, tenendo presente che tali manifestazioni devono sempre essere conformi al carattere religioso della festa;

b) attribuire, tramite il Presidente tutte le mansioni ai vari soci;

c) preoccuparsi di mettere, su delega del Rettore, a disposizione dei pellegrini e fedeli sedili e forestieri tutti i locali e muristene presenti nel Santuario;

d) provvedere alla progettazione ed alla eventuale realizzazione, all'interno de "sa Corte" e negli spazi adiacenti e comunque funzionali allo svolgimento dell'intera festa, di nuove opere con l'assenso preventivo redatto per iscritto dall'Autorità ecclesiastica e previo nullaosta e/o autorizzazione delle Autorità civili competenti per materia.

Proprietario di tali opere sarà il Parroco del Santuario che le dovrà assegnare, con vincolo di destinazione in funzione delle esigenze della Sagra di San Costantino, alla Associazione stessa.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazione scritta del Presidente. L'avviso di convocazione, da recapitare al Consigliere due giorni prima della riunione, dovrà indicare il luogo la data e l'ora della riunione e dovrà altresì indicare l'ordine del giorno. Gli avvisi potranno essere recapitati anche per via telematica utilizzando le nuove tecnologie informatiche ma dovranno comunque contenere tutte le informazioni suindicate.

L'avviso può anche prevedere la seconda convocazione da tenere nello stesso giorno, un'ora dopo la prima convocazione.

In prima convocazione la seduta è valida quando vi è la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero.

Le deliberazioni sono approvate quando la proposta riporta la maggioranza dei voti sul totale dei presenti, vale a dire la metà più uno dei Consiglieri presenti.

Alla riunione partecipano, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori che possono esprimere pareri sugli argomenti oggetto di discussione.

Il Segretario dell'Associazione ha il compito di verbalizzare la discussione e stilerà poi le deliberazioni sugli argomenti oggetto di discussione. Il Segretario non avrà diritto di voto ma dovrà chiedere sempre il rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti e degli atti programmatici

generali assunti dall'Assemblea nonché le norme del codice civile e delle leggi inerenti la materia.

Le deliberazioni assunte dovranno essere esposte nella sede per dieci giorni consecutivi.

Art.16

IL SEGRETARIO

Il Segretario dell'Associazione viene nominato dall'organo amministrativo in conformità alle previsioni dettate ai precedenti articoli 9 e 11, dura in carica due anni.

L'incarico è svolto a titolo gratuito. Saranno rimborsate le spese vive sostenute dal Segretario per viaggi e missioni e le spese telefoniche e telematiche da lui fatte per conto dell'Associazione e regolarmente documentate.

Egli è responsabile dell'ufficio di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente e secondo le decisioni assunte dal C.d.A. e dall'Assemblea dei soci, redige i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, cura la corrispondenza ed è responsabile della tenuta e conservazione dei documenti, libri e registri.

Il Segretario non ha diritto di voto sulle deliberazioni ma durante la discussione può intervenire per esprimere il proprio parere in merito alla regolarità dell'atto rispetto allo statuto, agli eventuali regolamenti ed agli atti già

approvati dall'Assemblea o dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ed Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di mettere a disposizione del Segretario le risorse materiali ed immateriali per poter assolvere correttamente ed in modo esauriente e puntuale alle proprie incumbenze.

Art.17

IL CASSIERE

Il Cassiere, eletto secondo i criteri indicati nell'art. 14 (quattordici) del presente statuto, custodisce e tiene aggiornati i registri contabili e le pezze giustificative, di cui è personalmente responsabile, delle entrate e delle spese. A fine esercizio tali registri dovranno essere presi in carico dal Segretario dell'Associazione che sarà responsabile della tenuta stessa.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e di banca e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio di Amministrazione, con la presenza dei Revisori dei Conti, le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Di detta rendicontazione verrà ogni volta redatto, a cura del Segretario, verbale scritto che verrà controfirmato dal Presidente, dal Cassiere e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Cassiere firma unitamente al Presidente tutti i mandati di

pagamento.

L'Assemblea dei soci, su proposta del C.d.A. disciplinerà la materia attraverso un disciplinare o regolamento di contabilità al quale il Cassiere dovrà attenersi nell'espletare il proprio compito.

Art.18

I LIBRI SOCIALI ED I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) il libro giornale della contabilità sociale;
- 6) libro dell'inventario;
- 7) il libro degli ospiti;
- 8) il libro dei Presidenti e dei Consigli di Amministrazione;
- 9) il libro contenente tutti gli elenchi del materiale divulgativo e culturale, cartaceo, fotografico e o multimediale prodotti anno per anno dall'Associazione o da altri soggetti pubblici o privati e di cui l'Associazione stessa è venuta a conoscenza.

Art.19

ARCHIVIO

I libri sociali ed i registri contabili di cui al precedente articolo unitamente al materiale divulgativo, pubblicitario, giornalistico, fotografico ed ai filmati prodotti in proprio o da terzi costituiranno l'archivio dell'Associazione, della cui organizzazione e tenuta è responsabile il Segretario dell'Associazione ed il Parroco di Sedilo. Il Segretario invierà a fine esercizio copia di tutti gli atti burocratici ed amministrativi al Parroco pro-tempore di Sedilo. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a mettere a disposizione del Segretario le risorse materiali ed immateriali necessarie per poter ottemperare al tale compito.

Art.20

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Essi durano in carica due anni.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Cassiere. A tale scopo partecipano di diritto a tutte le riunioni del C.d.A. ove vi siano impegni di spesa ed alle

riunioni trimestrali ove sono previste le rendicontazioni.

Alla fine di ciascun esercizio, i Revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

La carica di membro del Collegio dei Revisori è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Art.21

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Il Collegio nomina nel suo seno il proprio Presidente. Possono essere eletti nel Collegio solo membri esterni all'Associazione.

I membri del Collegio durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli Organi dell'Associazione e fra l'Associazione ed i soci.

Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Consiglio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Art.22

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) di ottobre e termina il 30 (trenta) settembre dell'anno successivo.

Il bilancio di previsione unitamente al programma di attività dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il mese di ottobre di ciascun anno. Il conto consuntivo, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti dovranno essere presentati all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 (trenta) settembre. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno riportare in modo analitico i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate e dovranno essere approvati a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti alla riunione).

Art.23

SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa dell'Associazione verrà disimpegnato da un Istituto di Credito scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni operazione dovrà essere annotata, a cura del Cassiere, su apposito registro e dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione ai sensi e secondo le modalità dell'art.17 (diciassette) del presente statuto.

Art.24

BANDIERA

Lo standardo di San Costantino, custodito dal Presidente, rappresenterà l'Associazione nelle manifestazioni civili ed ecclesiastiche che si terranno in forma ufficiale nell'ambito territoriale del Comune di Sedilo. Le modalità d'uso saranno disciplinate da apposito regolamento da approvare a cura dell'Assemblea dei soci.

Art.25

MODIFICAZIONE

Qualsiasi modificazione dello Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci col voto favorevole della maggioranza dei soci in regola con l'iscrizione e dovrà essere concordata con l'autorità ecclesiastica per la definitiva approvazione.

Art.26

SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, che potrà avvenire solo per deliberazione dell'Assemblea dei soci con la partecipazione dei tre quarti dei soci in regola con l'iscrizione, l'autorità ecclesiastica riprenderà piena autonomia sui beni e fondi esistenti all'interno del Sagrato.

Eventuali beni, mobili e/o immobili realizzati all'esterno del Sagrato e di proprietà della disciolta Associazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea dovrà comunque nominare uno o più Liquidatori

preferibilmente fra gli Amministratori ed i soci,
stabilendone i poteri.

Art.27

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si
applicano le norme e le disposizioni contenute nel Codice
Civile e nelle Leggi vigenti in materia.

Salvatore Carta

Gianni Pancello